SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 931

adottata dal Direttore Generale in data - 8 AGO. 2006

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE N° 298 DEL 14.02.2006. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DIPENDENTE A.M. MATRICOLA N° 162386.

PREMESSO che con deliberazione n° 298 del 14 febbraio 2006, in applicazione dell'art. 15 del CCNL 2002/2005 Area Comparto, è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio del dipendente A.M. matricola n° 162386 in quanto sottoposto a misura restrittiva della libertà personale (custodia cautelare in carcere), a seguito di disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

ATTESO che il difensore del sopra citato dipendente, con nota che si allega in copia alla presente (i dati personali sono omessi per motivi di privacy), chiede la revoca del provvedimento citato precisando che nulla osta in merito alla continuazione del servizio alle dipendenze dell'Ente dal punto di vista giuridico amministrativo, in quanto i reati per i quali si è proceduto non sono attinenti a fatti contro la Pubblica Amministrazione e/o comunque non possono comportare sanzioni accessorie di alcun genere per i pubblici dipendenti.

CONSIDERATO che il Giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 22 luglio 2006 - che si allega in copia alla presente (i dati personali sono omessi per motivi di privacy) – dispone la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, autorizzando, nel contempo, il dipendente in argomento ad allontanarsi dall'abitazione per potersi recare sul luogo di lavoro.

RITENUTO di dovere revocare il provvedimento deliberativo n° 298/2006 con decorrenza immediata e di dovere disporre la contestuale riammissione in servizio del dipendente in argomento.

VISTO l'art. 15 del CCNL 2002/2005 – Area Comparto Sanità.

IL DIRETTORE GENERALE

Sentito il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario.

Il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione

n. 931 del - 8 AGO. 2006

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 11 AGO. 2006 al 25 AGO. 2006.

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Maria Teresa Garau)

Allegati: 2 allegati (per un totale di n° 3 pagine)

Destinatari: Collegio Sindacale, Servizio Personale.

Studio Legale Trullu

avv. Gianfranco Trullu
avv. Giaime Peddoni
avv. Doriana Perra
avv. Felicina Perra

dr.ssa Francesca Vargiu
dr.ssa Katiuscia Concas
BA (Hons) Alison E. Goode
dr.ssa Simona Garau

Carbonia, 04 agosto 2006

Ns.rif.: GT/ct FAX 0781/6683212

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N.7
Via Dalmazia
CARBONIA

ALLA C.A. DELLA DR.SSA MARGHERITA CANNAS

DIPENDENTE A M ripresa lavoro

Il sottoscritto avv. Gianfranco Trullu, difensore di fiducia di A i M , nato a , il , dipendente dell'Ente citato in indirizzo, fa presente, nell'interesse del proprio assistito, che lo stesso ha preso ritualmente servizio presso l'Azienda ASL n.7 a far data dal 01/08/2006, avendo comunicato, già precedentemente, come da nota che si allegata, tale richiesta.
Peraltro, per un disguido a lui non addebitabile, l' i non era venuto a conoscenza di un provvedimento formale di sospensione dal lavoro da parte dell'Ente, per cui con la presente, si richiede che tale provvedimento venga revocato con effetto a far data dall'1/8/2006, in quanto alle Autorità è stato formalmente comunicato, proprio a seguito della vostra nota del 28/07/2006, che da tale data (01/08/2006) lui comunque avrebbe ripreso il lavoro. Si precisa, inoltre, che nulla osta in merito alla continuazione del servizio alle dipendente dell'Ente dal punto di vista giuridico-amministrativo, in quanto i reati per i quali si è proceduto nei confronti dell'A (comunque cancellati, sotto il profilo della pena, dall'indulto) non sono attinenti a fatti contro la Pubblica Amministrazione e/o comunque, che possano comportare sanzioni accessorie di alcun genere per i pubblici dipendenti.

Si allegano alla presente:
- Lettera 27/07/2006 da avv. Trullu ad Asl n.7;
- Nota Dirigente asl n.7 del 28/07/2006 diretta ad avv. Trullu.

Nel ringraziarvi per la cortese collaborazione dimostrata, sono a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento ed invio cordiali saluti.

avv. Gianfranco Trullu

Allegati: n.2 c.s.

Via Carrara n.4 - 09125 Cagliari - Tel-Fax 070/31102 - Piazza Rinascita 18 - 09013 Carbonia - Tel-fax 0781/61859
e-mail: Studiolegaletrullu-wolff@tiscalinet.it

- SI RICEVE PER APPUNTAMENTO -

N. 0979/2006 R.N.R.
N. 0380/2006 G.I.P.

TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il Giudice, dott. Giorgio Cannas,
vista l'istanza depositata il 21 luglio 2006 dal difensore di
A M nato a il , detenuto in Cagliari, attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell'ambito del procedimento sopra indicato, volta ad ottenere la sostituzione della misura applicata con quella dell'obbligo di dimora o, in subordine, con gli arresti domiciliari;
letto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero;
ritenuto che l'istanza formulata in via subordinata dalla difesa sia meritevole di accoglimento, atteso che, pur non potendosi ritenere venute meno le esigenze di cautela sociale poste a fondamento della misura in atto (la cui persistenza deve comunque essere affermata sulla base delle considerazioni svolte in sede di applicazione), il tempo decorso dal fatto (quasi sei mesi) e l'assenza di precedenti penali, unitamente alla disponibilità manifestata dalla ad accoglierlo nella propria abitazione di , diversa da quella in cui , depongono per l'attenuazione del pericolo di reiterazione del reato, e consentono di ritenere adeguata la meno grave misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione suddetta, sita in , con autorizzazione ad allontanarsene esclusivamente per svolgere la propria attività lavorativa;

P.Q.M.

Visti gli artt. 273 ss., 284, 299 c.p.p.;

SOSTITUISCE

nei confronti di A. M la misura cautelare della custodia in carcere, in atto applicata, con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della

Ordina che l'A , se non detenuto per altra causa, sia immediatamente dimesso dalla Casa Circondariale nella quale è ristretto e si rechi senza ritardo, senza scorta, nel luogo di

esecuzione degli arresti domiciliari, prescrivendo all'indagato di non allontanarsene senza l'autorizzazione del giudice che procede.

Autorizza l'A ad allontanarsi dalla predetta abitazione esclusivamente per svolgere la propria attività lavorativa presso la ASL n. 7 di Carbonia, secondo il calendario e gli orari che dovranno essere prevantivamente comunicati all'autorità di P.G. incaricata del controllo.

Dispone che il presente provvedimento venga comunicato alla Stazione Carabinieri di , territorialmente competente per il controllo circa l'osservanza, da parte dell'A , delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare adottata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Cagliari, 22 luglio 2006.

Il Giudice

dott. Giorgio Carmas

Depositato in Cancelleria Oggi

Cagliari 22-7-06 ore 13.40

31/7/06

E' copia conforme all'originale

Cagliari, 24 LUG. 2006